

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Nella data 3 dicembre 2025, alle ore 17,00,

presso la sede sociale, in via Pestalozza n.12 a Milano,

si è riunita l'assemblea straordinaria di JONAS ONLUS, in prima convocazione

come previsto e regolamentato dallo statuto art.11, come da convocazione inviata agli associati, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) approvazione nuovo statuto per iscrizione al RUNTS, variazione denominazione dell' associazione;
- 2) varie e eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Natascia Ranieri, che propone come segretario verbalizzante la Sig.ra Carlotta Bedon che accetta.

All'assemblea è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di Natascia Ranieri Presidente, Carlotta Bedon Segretario, Concetta Ferrante Tesoriere, Valentina Calcaterra, Monica Farinelli, Erica Ferrario, Domenico Letterio, Federica Pelligra, Andrea Alliata,

Viola Ballabio, Ilenia Battistel, Alessia Belso Sabini e Irene Bertoni.

Sono presenti alla riunione, oltre ai componenti del Consiglio Direttivo che partecipano anche in qualità di associati, i Signori associati:

Lucia Simona Bonifati

Valeria Campi

Silvia Cavalli

Lavinia Cesareo

Francesca D'oronzio

Fabrizia Del Giudice

Francesca Di Costanzo

Andrea Di Silvio

Nico Divincenzo

Giada Fanti

Nicola Felici

Maria Galanti

Eleonora Guglieri

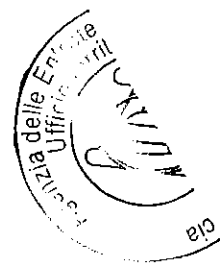
Cristina Mattone

Giuseppina Panarella

Andrea Panico

Francesco Vandoni

Alessandro Sironi



Sono presenti con delega gli associati:

Francesco Giglio con delega a Carlotta Bedon

Claudia Bresciani con delega a Francesca Di Costanzo

Alessandra Reale con delega a Natascia Ranieri

Francesca Tosarini con delega a Francesca D'Oronzio

Sono assenti gli associati:

Maria Barbuto

Iris Calvi

Alessandro Marini

Sofia Sacchetti

Fabio Tognassi

Uberto Zuccardi Merli

Sono pertanto presenti n. 36 associati su 42 iscritti di cui n. 32 in proprio e n. 4 per delega.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto, al suo art.10, per la validità dell'assemblea straordinaria in prima convocazione ai fini della modifica dello statuto.

Il Presidente, pertanto, constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta per l'approvazione dei seguenti punti all'OdG:

1) approvazione nuovo statuto per iscrizione al RUNTS, variazione denominazione dell'associazione;

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Sig.ra Elena Concetta Ferrante, la quale illustra i motivi che hanno portato all'approvazione di un nuovo statuto. L'esigenza di approvare un nuovo statuto nasce dal fatto che dal 1 gennaio 2026, la qualifica ONLUS non avrà più esistenza nel contesto normativo ed entro 31 marzo 2026 le ONLUS sono chiamate a decidere l'assunzione o meno della qualifica di "Ente del Terzo Settore (ETS)". In caso di scelta positiva in merito all'assunzione della nuova qualifica, si rende necessaria l'approvazione di un nuovo Statuto adeguato al D.Lgs. 117/17 e la conseguente iscrizione al nuovo Registro del Terzo settore (RUNTS).

Nel nuovo statuto devono essere rispettati gli specifici requisiti nel D.Lgs. 117/17 per assumere la qualifica di ETS ed, in conseguenza di ciò, l'associazione opererà svolgendo in via principale le attività di interesse generale di cui ai settori dell'art.5, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, lettere a,b,c,d,h.

L'associazione assumerà, pertanto, la denominazione di: **"JONAS MILANO – Ente di Terzo Settore"**, in breve anche **"JONAS MILANO-ETS"**.

Si propone di far dare effetto al nuovo statuto e alla nuova denominazione con iscrizione successiva al 1 gennaio 2026, acquisendo la qualifica ETS dalla data nella quale avverrà l'effettiva iscrizione dell'associazione nel RUNTS

Tutto quanto premesso, si passa alla lettura integrale del nuovo statuto proposto, cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati chiedono delucidazioni su alcuni aspetti riguardanti soprattutto le differenze operative che comporterà diventare Ente del Terzo Settore rispetto alla situazione attuale.

Il Presidente, fornisce le spiegazioni richieste.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera relativamente al primo punto di approvare:

- il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale;
- la nuova denominazione JONAS MILANO – Ente di Terzo Settore, in breve anche JONAS MILANO-ETS.
- di dare effetto al nuovo statuto e alla nuova denominazione a decorrere dal 1 gennaio 2026.

Si conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello statuto, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di ETS individuata.

Se vi sia ancora necessità come nei passati mesi, si dà incarico al Presidente anche di inviare in Agenzia Entrate (Anagrafe ONLUS) con mail PEC, la comunicazione che avvisa della cancellazione dalla citata Anagrafe ONLUS in ragione del passaggio, senza soluzione di continuità, al citato RUNTS.

Ove necessario, pertanto, si procederà in tal senso attraverso la compilazione dell'apposito modello e l'invio dello stesso all'Agenzia Entrate - Anagrafe ONLUS, rigorosamente solo dopo avvenuta l'iscrizione al RUNTS

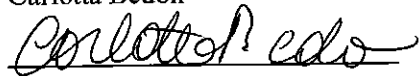
2) Varie e eventuali.

Nessun'altro prende la parola sul secondo punto all'ordine del giorno

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,25, sottoscrive il presente verbale unitamente al Segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

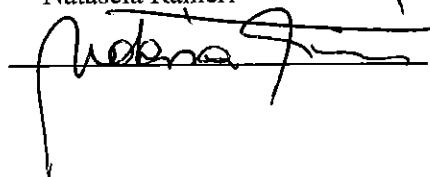
Segretario

Carlotta Bedon



Presidente

Natascia Ranieri



REGISTRATO A MONTICHIARI - 2 MAR. 2026 N° 118 Serie 3.
esatto € .. ☒ (euro
Per Imposta Registro € Per Tributi Speciali € .. ☒



STATUTO
ASSOCIAZIONE
JONAS MILANO - Ente del Terzo Settore



Premessa

Il presente statuto sostituisce quello sottoscritto all'atto di fondazione di Jonas Onlus il 28 gennaio del 2003, e le sue successive modifiche. L'idea programmatica, sancita negli atti fondativi, prende forma ancora prima della realizzazione e della nascita vera e propria di Jonas Onlus. Tali documenti fondativi, scritti da Massimo Recalcati, sono riportati in allegato e nell'archivio storico di Jonas e costituiscono tutt'oggi la base del programma istituzionale.

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita un'Associazione denominata "**Jonas Milano - Ente di Terzo Settore**", in breve anche "**Jonas Milano - ETS**" e di seguito "Associazione".
2. L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Ente di Terzo Settore " o l'acronimo "ETS".
3. L'Associazione ha sede legale Milano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta una modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) e comunicato ai sensi di legge e presso gli altri eventuali uffici che le disposizioni di legge dovessero prevedere.
4. L'Associazione aderisce a "Jonas Coordinamento Nazionale", in breve anche "Jonas ITALIA". L'adesione e l'utilizzo del logo/marchio "Jonas" sono regolati dallo statuto di "Jonas ITALIA" e da eventuali regolamenti.
5. L'Associazione riconosce, altresì, nell'Associazione "Società Milanese di Psicoanalisi-SMP" il luogo vivo dello scambio, della ricerca e della formazione permanente dello psicoanalista. Riconosce in "IRPA" (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) l'Istituto più affine nella formazione al titolo di psicoterapeuta.

6. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.
7. L'Associazione opera sia in Italia che all'estero e la sua durata è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione, che è apartitica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.
2. In particolare, l'attività è diretta nei confronti di quei soggetti che soffrono di disagio psichico in qualunque grado e forma si manifesti con particolare attenzione alle "patologie del disagio contemporaneo" come anoressie-bulimie, dipendenze, depressioni, attacchi di panico e disabilità e, altresì, nei confronti di minori abbandonati, orfani o in situazione di devianza e famiglie multiproblematiche.
3. Le finalità dell'Associazione sono quelle di garantire ad ogni soggetto che lo domanda uno spazio d'ascolto orientato dal metodo psicoanalitico accessibile a tutti e a tariffe sostenibili; un percorso di cura psicoanaliticamente orientato che segue la logica dell'uno per uno, assegnando valore centrale alla parola del soggetto che soffre e accogliendone la singolarità. Altresì l'Associazione si propone di estendere il proprio operato al di là della terapeutica, in una clinica in estensione che coinvolga il campo della formazione, della prevenzione e della sensibilizzazione alla cura psicoanaliticamente orientata.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi, l'Associazione intende operare, svolgendo in via principale le attività di interesse generale di cui ai settori dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

5. In particolare, nel contesto delle attività di interesse generale indicate nel precedente comma, l'Associazione intende:

- predisporre una serie di interventi di prevenzione, di sostegno e di assistenza a soggetti in situazioni di difficoltà psichica e sociale;
- prestare servizi psicologici di sostegno, consulenza e prevenzione, riabilitazione, intervento e cura ad orientamento psicoanalitico a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale e alla cura del disagio;
- fornire prestazioni di assistenza psicologica, socio-sanitaria, socio-riabilitativa, domiciliare, in comunità o presso enti e simili in favore di soggetti in difficoltà psichica e sociale;
- gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, servizi di assistenza alle persone con disagio sociale e/o personale, con handicap fisico e/o psichico promuovendo anche la partecipazione alla vita della comunità circostante;
- promuovere e realizzare progetti, incontri dibattiti, conferenze, seminari, gruppi di studio, corsi e stages, tirocini, *workshop*, formazione e aggiornamento, di durata variabile, a medici, psicologi, psicoterapeuti e più in generale agli operatori nel campo della salute mentale al fine di promuovere ed aggiornare le loro competenze e mantenere regolare la formazione continua per operatori del settore e per far circolare un sapere attorno ai Nuovi Sintomi del disagio contemporaneo, alla natura del legame sociale, promuovendo una cultura capace di veicolare la postura etica della psicoanalisi;
- sensibilizzare ed avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle problematiche dei sintomi del disagio psichico contemporaneo, contribuire all'avanzamento teorico nella cura e nello studio delle forme contemporanee del disagio psichico, organizzando gruppi di studio interni alle equipe, seminari, attività di aggiornamento;





- realizzare attività di studio e ricerca in ambito psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione del disagio psicologico in ogni sua forma;
- ogni altra attività necessaria al conseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale individuate nel precedente comma.

6. L'Associazione può, altresì, esercitare attività diverse (art. 6 del CTS) da quelle di interesse generale purché di carattere secondario, strumentale e comunque in via non prevalente rispetto alle Attività di Interesse Generale, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'organo di amministrazione provvede ad individuare nel dettaglio tali attività, anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 13, co. 6 del CTS tra le quali, a mero titolo esemplificativo, promuovere e realizzare attività di redazione pubblicazione e diffusione di opere e articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare circa i disturbi dei nuovi dei sintomi del disagio contemporaneo.
7. L'Associazione potrà instaurare *partnership* con Enti del Terzo Settore e/o con altri enti privati o pubblici, stipulando con essi accordi e convenzioni, per il perseguimento delle proprie finalità.
8. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà far ricorso alle modalità di raccolta fondi di cui all'art. 7 del CTS, in maniera continuativa e mediante la cessione e/o erogazione di beni e/o servizi nel rispetto, nei confronti di terzi, dei principi di verità, trasparenza e correttezza. Potrà, altresì, porre in essere qualsiasi altra tipologia di raccolta fondi prevista o permessa dalla legge in relazione alla natura giuridica e qualifica dell'ente.
9. L'Associazione potrà, inoltre, avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di Enti pubblici e privati, di Istituzioni nazionali e sovranazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte degli associati ovvero da terzi.

Articolo 3 - Presupposti e orientamenti scientifici

1. L'Associazione, nel promuovere la conoscenza, la prevenzione e la cura delle patologie del disagio contemporaneo, ha un orientamento psicoanalitico con riferimento all'insegnamento di Sigmund Freud, Jacques Lacan, alla produzione scientifica di Massimo Recalcati e ai numerosi sviluppi teorici e clinici elaborati internamente alla stessa comunità scientifica Jonas. La produzione scientifica di

Massimo Recalcati di questi anni a partire dal testo "Clinica del vuoto" (2002) insieme a "L'uomo senza inconscio" (2010), il "Complesso di Telemaco" (2014) "Le nuove melanconie" (2019) e "Il vuoto e il fuoco" (2024) è la direttrice dello sviluppo teorico, clinico e scientifico che costituisce il riferimento per attività di prevenzione e promozione del trattamento dei Nuovi Sintomi di cui Jonas intende occuparsi. Questa produzione è arricchita dalla ricerca teorico-clinica presente nei numerosi volumi della collana editoriale "Jonas. Studi di psicoanalisi applicata" (2004-2018) e nel volume "Jonas. Dieci anni. Psicoanalisi applicata, clinica e legami", *et al./EDIZIONI*.



2. In particolare, l'Associazione, in linea con gli altri Centri Jonas, intende rivolgersi ai soggetti che mostrano le diverse forme di disagio contemporaneo a livello individuale, familiare o sociale. Le tematiche oggetto delle finalità delle attività di Jonas Milano riguardano: la clinica dei nuovi sintomi e la pulsione securitaria, la disabilità, la femminilità, l'infanzia, l'adolescenza, la genitorialità.

Articolo 4 (Patrimonio sociale e mezzi finanziari)

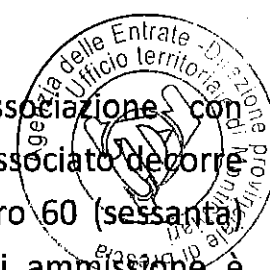
1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - da eventuali beni mobili ed immobili che sono di proprietà o che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
 - da ogni altro bene o somma che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - dalle quote sociali;
 - da donazioni e lasciti testamentari;
 - da erogazioni liberali ricevute da soci e da altre persone fisiche italiane e straniere;
 - da contributi dello Stato, Regioni, Comuni, Enti ed Istituzioni pubbliche nazionali, da persone giuridiche private e da Istituti di Credito, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - da contributi elargiti da organismi internazionali;
 - da contributi di Enti non profit;



- da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - dall'incasso del 5 per mille;
 - da lotterie, tombole, banchi di beneficenza, cene benefiche;
 - da proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 del CTS;
 - dai fondi pervenuti mediante raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS e mediante altre tipologie di raccolte di fondi;
 - da rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.
5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ai sensi di quanto specificatamente previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del CTS.

Articolo 5 - Associati

1. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono diventare associati le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione e rispettino e seguano gli orientamenti scientifici delineati all'art. 3 e che abbiano inoltre conseguito la specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomi come teorizzata da Massimo Recalcati e dagli enti della rete Jonas.
3. Possono, altresì, associarsi altre associazioni ed enti, attraverso il loro rappresentante legale, purché condividano e siano in linea con le finalità e gli orientamenti dell'Associazione.
4. Per diventare associati è necessario presentare una domanda di ammissione, mediante la compilazione di apposito modulo, fornito dall'Associazione, contenente i dati richiesti dalla stessa e dichiarando, altresì, di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, di condividere e rispettarne finalità e attività, ai sensi del presente statuto, e di rispettare quanto richiesto dalle deliberazioni degli organi sociali e quanto contenuto nel regolamento dell'Associazione.



5. L'aspirante associato viene ammesso a far parte dell'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'ammissione del nuovo associato decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. Il Consiglio, con propria delibera, può delegare ad uno o più consiglieri il compito di validare le domande di ammissione.
6. Nel caso in cui la domanda di ammissione non venga accolta, il Consiglio Direttivo ha 60 (sessanta) giorni di tempo per informare l'aspirante associato del rigetto motivato della sua domanda. Chi ha proposto la domanda può, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, o altro organismo dalla stessa eletto, che delibera sulle domande non accolte dal Consiglio Direttivo in occasione della prima convocazione utile.
7. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione, in qualsiasi momento, mediante l'invio di una comunicazione in forma scritta.
8. Il Consiglio può conferire la qualifica di associato "onorario" a coloro che si siano distinti per particolari meriti o che abbiano contribuito con la loro attività e/o la loro esperienza e/o la loro immagine alla crescita dell'Associazione. La qualifica di associato onorario non comporta il pagamento della quota sociale ed avviene previa accettazione della persona alla quale essa è conferita.

Articolo 6 - Diritti ed obblighi degli associati

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'art. 5, tutti gli associati sono tenuti a pagare la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo ed hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
2. Gli associati collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.
3. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale deliberata dal Consiglio e con eventuali contributi straordinari finalizzati allo svolgimento delle attività associative deliberati dall'Assemblea.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell'ente associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea o dal Consiglio.



5. Ciascun associato ha il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) ogni altro diritto previsto dal presente Statuto o dalla legge.

6. Ciascun associato ha il dovere:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea;
- d) di rispettare ogni altro obbligo derivante da presente statuto, dai regolamenti o dalla legge.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o scioglimento ove l'associato sia un ente.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso diviene effettivo nel momento in cui la comunicazione giunge al Consiglio direttivo con modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Tuttavia permangono in capo all'associato specifiche obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto, dal regolamento o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione. In particolare, l'associato può essere escluso dalla presente associazione qualora vengano meno i requisiti morali e scientifici che ne hanno motivato la sua associazione o si renda responsabile di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine della presente associazione e del suo fondatore Massimo Recalcati.

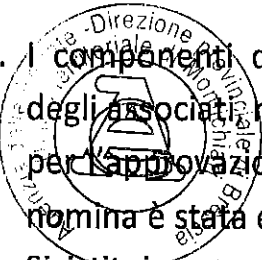
- 
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo. Tale delibera deve essere motivata e comunicata al soggetto interessato, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
 5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
 6. Gli associati, che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né chiedere la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Articolo 8 - Volontario e attività di volontariato

1. L'associazione può svolgere la propria attività anche con la presenza di volontari.
2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con delibera del Consiglio direttivo.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione limitatamente a quanto previsto dall'art. 17, co. 4 del CTS.
4. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
5. L'Associazione, ove si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9 - Organi Sociali

1. Sono Organi Sociali dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di controllo, se nominato o previsto per legge.

- 
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea ordinaria degli associati, restano in carica per 5 (cinque) anni, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello in cui la nomina è stata effettuata, e possono essere rieletti.
 3. Si istituiscono come organi operanti nell'Associazione e regolati nel presente Statuto:
 - il Comitato etico.
 - l'Equipe.

Articolo 10 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente.
4. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visione, ricevere e trasmettere documenti.
5. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante.
6. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto. L'associato che non possa partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere i componenti del Consiglio direttivo, scegliendoli tra i propri associati, e degli altri organi sociali e revocarli;
- b) eleggere e revocare, ove necessario o ritenuto opportuno, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare, se predisposto, il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e sui provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio direttivo, garantendo il contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- i) deliberare eventuali contributi straordinari per lo svolgimento delle attività;
- j) deliberare in merito ad ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla propria competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione la devoluzione del suo patrimonio residuo.

Art. 12 - Convocazione e modalità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. Essa si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio direttivo.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta e con ogni mezzo, anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. Esso deve





contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della riunione in prima e seconda convocazione.

4. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria è costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza 1/3 degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati. In ogni caso delibera a maggioranza dei presenti.
6. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con almeno la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro dei associati.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale è trascritto nel libro delle Assemblee degli associati e conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione da parte degli stessi. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.
8. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone.

Art. 13 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale

può essere revocato, ove ricorrano gravi motivi che devono essere documentati e contestati in sede di Assemblea.

4. Il Consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, rieleggibili, eletti dall'Assemblea tra gli associati, che ne individua anche il numero. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vice-Presidente.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
 - professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
 - indipendenza da interessi che siano divergenti o in conflitto con quelli propri dell'associazione.
7. Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge e per diffamazione e non adesione ai principi etici dell'istituzione o altri gravi motivi, che devono essere contestati al Consigliere.
8. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo avviene nella prima riunione utile dell'assemblea.

Art. 14 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. In particolare:
 - a) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - c) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, entro il mese di dicembre, e il bilancio consuntivo entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

e) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;

f) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS, ai sensi dell'art. 13, co. 6 del medesimo Codice;

a) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

b) accogliere o respingere, in prima istanza, le domande degli aspiranti associati;

c) deliberare, in prima istanza, in merito all'esclusione degli associati;

d) eleggere il Presidente e il vice-Presidente;

e) nominare il Segretario e il Tesoriere oppure il Segretario/Tesoriere, scegliendoli tra gli associati o tra i membri del Consiglio direttivo;

f) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

g) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

h) selezionare e nominare i componenti dell'Equipe;

i) istituire gruppi e sezioni di lavoro;

j) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

k) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 volte l'anno o quando ne faccia richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti o 1/10 dell'Assemblea. In tali ultime due ipotesi la riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione è inviata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con un preavviso di 48 ore rispetto alla data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti

in carica, purché i componenti l'organo di Controllo e revisione, se nominati, siano stati informati e non vi si oppongano.

4. Alle riunioni possono essere invitate a partecipare altre persone senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza con le medesime modalità previste per l'Assemblea.
6. Il consigliere che si renda assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio direttivo per 3 (tre) volte consecutive può essere dichiarato decaduto, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso.
7. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono ai sensi dell'art. 28 del CTS, in quanto compatibile. Si applica, altresì, il disposto dell'art. 2475-ter del Codice civile in merito al conflitto di interessi degli amministratori.
8. Il Consiglio è valido con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.



Art. 16 - Il Presidente ed il vice-Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio direttivo, che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in 5 esercizi ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;



- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

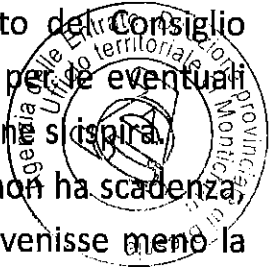
3. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 17 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. I membri dell'Organo di Controllo sono designati dall'Assemblea e restano in carica per 5 (cinque) esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio.
3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c. ed essi devono possedere i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del c.c. Nel caso in cui l'organo di controllo sia in forma collegiale, almeno uno dei membri deve possedere i predetti requisiti.
4. L'organo di controllo svolge le funzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro designati dagli Enti Fondatori.
6. La revisione legale dei conti può essere esercitata anche dall'organo di controllo e, in tal caso, esso dovrà essere costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'omonimo Registro.

Art. 18 - Il Comitato Etico

1. Il Consiglio Direttivo, può nominare un Comitato Etico i cui componenti sono scelti tra gli associati che, con evidenza, abbiano contribuito alla storia dell'istituzione, alla sua ispirazione ed orientamento etico, e dai coordinatori di sede che abbiano terminato il loro mandato.

- 
2. Il Comitato è da considerarsi organo consultivo e di supporto del Consiglio Direttivo; esso è a disposizione di tutti gli associati e dei terzi per le eventuali segnalazioni inerenti a violazione dei principi ai quali l'Associazione si ispira.
 3. Il Comitato ha un numero di componenti variabile e la nomina non ha scadenza, fatta salva la loro possibilità di recesso, o l'esclusione qualora venisse meno la qualifica di associato.
 4. Il Comitato etico è il custode del rapporto tra l'Associazione e suoi principi etici così come espressi nello statuto, e del rapporto dell'Associazione con la sua storia.
 5. Il Comitato esprime, ove richiesti, pareri consultivi in materia di orientamento scientifico ed etico dell'Associazione, degli associati nonché del Consiglio direttivo.
 6. Il Consiglio direttivo può acquisire preventivamente tali pareri prima delle proprie deliberazioni, per le materie di competenza del Comitato.

Art. 19 – L'Equipe clinica

1. L'Equipe è costituita da coloro che tra gli associati si occupano del lavoro clinico presso la sede.
2. La qualifica di membro dell'Equipe si acquisisce previa domanda al Consiglio direttivo il quale si pronuncia sentito il parere consultivo dell'Equipe già in essere. L'ammissione è, comunque, vincolata alle necessità dell'Associazione.
3. Il numero di membri dell'equipe è indeterminato così come la durata dell'incarico che comunque è vincolato alla qualifica di associato ed al rispetto del regolamento interno di Equipe.
4. L'Equipe, previa approvazione del Consiglio direttivo, valuta l'integrazione temporanea di figure professionali necessarie all'espletamento delle attività dell'Associazione.
5. L'Equipe è presieduta dal Responsabile clinico che orienta l'attività della stessa. Il Responsabile clinico-scientifico di Jonas Milano è il gruppo del Consiglio Direttivo come per espressa volontà del Fondatore di Jonas Massimo Recalcati che ne ha orientato l'attività dal 2003 in qualità di Responsabile clinico-scientifico; la carica del Responsabile clinico è impermutabile.
6. Il Responsabile clinico nomina un coordinatore con approvazione dell'equipe e del Consiglio Direttivo. I compiti del coordinatore sono definiti nel regolamento interno d'Equipe.



7. Ai membri dell'Equipe è fatto obbligo di partecipare, con il proprio operato, all'attività di Equipe in funzione delle esigenze dell'Associazione, in affiancamento alle prestazioni clinico sanitarie.

8. L'Equipe ha il compito di:

- valutare i requisiti specifici di coloro che presentino domande di adesione all'Associazione, previa approvazione delle stesse da parte del Consiglio;
- valutare e discutere i casi e i nuovi ingressi degli utenti dei servizi erogati dall'Associazione;
- discutere e attuare le attività cliniche, nonché i programmi di divulgazione sensibilizzazione e prevenzione, ovvero validare i progetti ed il programma di attività dell'associazione proposti dal Coordinatore, dal direttore clinico nonché dai membri dell'equipe;
- validare la nomina dei referenti dei diversi ambiti della attività dell'associazione.

Art. 20 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del CTS e depositato entro il 30 giugno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, o nel caso in cui sia ritenuto utile, è prevista la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 21 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa

destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, previa nomina da parte dell'Assemblea di uno o più liquidatori, se necessario.



Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. n. 117/2017, al Codice civile ed alle normative ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in quanto compatibili.

Corlotta Beolan
SEGRETARIO

Autore

